



Atto TOAYS1

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 58/2014 Data 3/02/2014

N. Protocollo 11168/2014 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed
esercizio di linea a 20 kV e relativa cabina nei
comuni di Roncade (TV) e Quarto d'Altino (VE).

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA - TV 630 in data 16.07.2013 con la
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea
elettrica:

1) Inserimento a 20 kV interrato nuova cabina Musestre
Autovie 3[^] nei comuni di Roncade (TV) e Quarto d'Altino
(VE);

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo
dei Comuni interessati, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Genio Civile - Treviso;

c) Genio Civile - Venezia;

d) comune di Quarto d'Altino;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 5.11.2013, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- che la Provincia di Venezia con nota pervenuta in data 25.11.2013 ha trasmesso il parere di competenza;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;



- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. ITV/III/14018/15782/MF in data 22.08.2013 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra descritta;

- che il tratto di linea elettrica ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

- che il tratto interessa l'area SIC IT3240031 denominata Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso Negrisia;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 26.11.2013, preso atto del parere favorevole espresso dal tecnico incaricato di analizzare la valutazione di incidenza effettuata ai sensi delle DGRV n. 3173 del 10.10.2006, preso atto del parere favorevole con prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale di Venezia, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto relativo non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 01 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV nei comuni di Roncade (TV) e Quarto d'Altino (VE) e della relativa cabina di trasformazione e distribuzione, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti



interessati e delle disposizioni vigenti in materia di
impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 126809/2013 in data 27.11.2013
è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs n.
42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate
di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per
la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva
il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;



VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,
paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da
scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di
Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi
dell'articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV
e relativa cabina di trasformazione e distribuzione nei
comuni di Roncade (TV) e Quarto d'Altino (VE) come indicato
in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla
domanda n. PLA TV 630 in data 16.07.2013, subordinatamente



all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dalla Provincia di Venezia e dagli altri Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di linea elettrica nei comuni di Roncade (TV) e Quarto d'Altino (VE) sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento risulta completamente interrato.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la



piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello dei Comuni interessati.

Dott. Simone Busoni